

Servizio Esercizio

GG

0

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 maggio 2014

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono presenti gli Assessori:

Ilda CURTI

Stefano GALLO

Enzo LAVOLTA

Domenico MANGONE

Gianguido PASSONI

Mariagrazia PELLERINO

Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI.

OGGETTO: SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA. NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA TARIFFA ATTRAVERSO L'ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DEI DOCUMENTI (TICKET/VOUCHER) ATTESTANTI IL PAGAMENTO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l'Assessore Tedesco.

A partire dal 1986, con diversi provvedimenti deliberativi, la Civica Amministrazione ha istituito progressivamente la sosta a pagamento su suolo pubblico, per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta, sulla base della verifica dell'esistenza di particolari condizioni di traffico, e ha disciplinato nel contempo il relativo sistema tariffario.

Nell'ultimo periodo, in tema di accertamento delle violazioni in materia di sosta a pagamento, si è aperto un dibattito che ha visto gli interventi successivi sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia dell'ANCI, sulla particolare questione riguardante le sanzioni da applicare in caso di sosta prolungata oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa.

La Legge 15 maggio 1997, n. 127, c.d. Bassanini, al comma 132 dell'art. 17, statuisce che *"I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali"*.

Si configurano quindi due modalità di reazione al mancato pagamento della sosta:

- una di tipo pubblicistico (ossia la sanzione amministrativa) esercitata da soggetti che, ancorché dipendenti di società private, svolgono un esercizio privato di pubbliche funzioni (in virtù del decreto del sindaco, emettendo un verbale che ha l'efficacia di un atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 del codice civile);
- una di tipo privatistico (ossia la c.d. clausola penale) esercitata dai dipendenti di società private che svolgono una mera attività di autotutela contrattuale.

In vigenza del nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, la Polizia Municipale di Torino, così come accade in numerosi altri comuni, ha ritenuto applicabile al caso in questione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7, comma 15, stesso codice, quale sanzione genericamente prevista per la violazione delle prescrizioni della sosta "regolamentata" (in questo caso sottoposta a pagamento) oggi pari ad Euro 25,00, riducibili del 30% per un importo di Euro 17,50 pagabile entro 5 giorni, ai sensi dell'art. 202 del Codice stradale.

Tale interpretazione, che ritiene applicabile il Codice della strada al caso di specie, è stata inizialmente suffragata, nel 2003, dal Ministero dell'Interno che ha confermato espressamente tale orientamento ed il corrispondente riferimento normativo concordando sull'applicazione:

- delle disposizioni di cui all'art. 157, commi 6 e 8, C.d.S., nel caso di mancata esposizione dello scontrino comprovante l'avvenuto pagamento, con la vigente

- sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 41,00 ad Euro 168,00;
- delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 15, C.d.S., nel caso della fruizione dello spazio di sosta a pagamento per periodi di tempo successivo a quello per il quale è stato eseguito il pagamento, con la vigente sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 99,00.

Inoltre, nel 2011, la Corte di Cassazione civile con sentenza n. 30/2012, nel richiamare una sua precedente analoga sentenza del 2008, ha ribadito la punibilità della fattispecie in questione ai sensi del Codice della strada, non escludendo peraltro la più grave sanzione di cui all'art. 157, commi 6 e 8, C.d.S..

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 2010, ha viceversa espresso un difforme parere, ritenendo applicabile solo le rivalse civilistiche (rimborsi spese/penali per inadempimento contrattuale).

Da ultimo, la Corte dei Conti, con sentenza n. 888/2012, nel ribadire l'orientamento della Corte di Cassazione, ha chiaramente affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria (prevista dal codice della strada) da parte dell'ausiliario del traffico, nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo con tagliando esposto (ticket di pagamento) scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che la disposizione, senza distinzione, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si ritiene necessario ed opportuno confermare l'attuale orientamento dell'Amministrazione, ritenuto legittimo anche sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'assoggettamento al pagamento della sosta è pacificamente da ritenersi atto di "regolamentazione" della sosta e, per ciò stesso, costituisce il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa per i casi ivi previsti;
- se si applica, come riconosce lo stesso parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sanzione amministrativa nel caso in cui la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, ossia viene "*necessariamente applicata la sanzione di cui all'art. 7 c.14 del Codice*", si deve ragionevolmente sostenere che qualora l'infrazione perduri nel tempo, mantenga la sua natura di illecito amministrativo e non si modifichi in inadempimento contrattuale (la fattispecie si qualifica in entrambi i casi come "evasione tariffaria").

Per massimo scrupolo, pur non apparendo giustificato mutare l'orientamento in uso, il Comando di Polizia Municipale ha predisposto un quesito al Ministero dell'Interno, quale dicastero competente ad impartire direttive vincolanti sugli aspetti sanzionatori dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11, comma 3, C.d.S., con richiesta di conferma della propria nota del 2003, ovvero di altro eventuale orientamento sanzionatorio, a tutt'oggi in attesa di riscontro.

Peraltro, non si può non tener conto delle crescenti difficoltà e dei disagi degli utenti che devono regolarizzare il pagamento della sosta, laddove si debba fruire dello spazio di sosta per periodi di tempo successivo a quello per il quale è stato eseguito il pagamento (ad esempio può occorrere tempo per reperire il parcometro entro una breve distanza, o qualora si sia trattenuti senza possibilità immediata di regolarizzare il pagamento, come in caso di visite mediche o esami clinici).

Già con la deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 1999 (mecc. 9908167/06), proprio per venire incontro a tali esigenze, era stata prevista la possibilità di non essere sanzionati per i trenta minuti successivi alla scadenza dell'orario del ticket pagato per almeno sessanta minuti, a condizione che nello stesso arco di tempo si fosse regolarizzato il pagamento mediante una non agevole procedura posta a carico del singolo interessato.

Si intende ora, per agevolare l'utente, apportare una modificazione alla regolamentazione della sosta, estendendo di 15 minuti la durata della tariffa, pagata per un periodo di tempo non inferiore a sessanta minuti, risultante dal ticket emesso da parcometro o dal voucher prepagato, senza però la necessità di integrarne il relativo pagamento né compiere alcuna altra attività nei confronti dell'ente gestore, così come invece era previsto con la deliberazione (mecc. 9908167/06) succitata.

La validità di ulteriori 15 minuti della tariffa pagata si applicherà al pagamento, riferibile ad un unico periodo di sosta continuativo seppur derivante da più biglietti o voucher, che sia almeno pari ad un'ora di sosta. La sanzione sarà così applicabile a partire dal sedicesimo minuto successivo alla scadenza dell'orario risultante dal documento di sosta pagato.

Tale estensione non potrà essere riconosciuta alle diverse modalità di pagamento della tariffa, ossia quelle mediante strumenti e/o applicativi informatici/elettronici (es. dispositivo Neos Park) che risultano incompatibili con la suddetta nuova modalità, in quanto, diversamente dai tickets e dai voucher, non consentono il rilievo né del tempo minimo di pagamento né del termine della sosta. Infatti con tali strumenti, si paga il periodo della sosta effettivamente utilizzato, in quanto vengono attivati/disattivati dallo stesso utente all'inizio e al termine della sosta.

“Si conferma l'equiparazione della mancata esposizione sul veicolo del documento abilitativo alla sosta (abbonamento mensile, abbonamento gratuito per i residenti etc.) alla non titolarità del medesimo, ai fini della comminatoria della relativa sanzione”.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;  
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, la conferma delle modalità di applicazione delle sanzioni in materia di violazione della sosta in superficie dei veicoli, subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, che prevedono:
  - in caso di sosta effettuata omettendo il pagamento della prescritta tariffa la sanzione di cui all'art. 157, comma 8, del Codice della Strada;
  - in caso di sosta che si prolunghi per periodi di tempo successivi a quello per il quale è stato eseguito il pagamento della tariffa, la sanzione di cui all'art. 7, comma 15, del Codice della Strada;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), C.d.S., per i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, l'estensione della validità dei predetti titoli di pagamento della tariffa di sosta in superficie di ulteriori 15 minuti, senza la necessità di integrarne il relativo pagamento. L'estensione di validità si applicherà al pagamento, riferibile ad un unico periodo di sosta continuativo seppur derivante da più biglietti o voucher, purché effettuato per almeno un'ora di sosta.  
La sanzione sarà così applicabile, a partire dal sedicesimo minuto successivo alla scadenza dell'orario risultante dal documento di sosta pagato;
- 3) di revocare la deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 1999 (mecc. 9908167/06) conservando la disposizione relativa alla equiparazione della mancata esposizione sul veicolo del documento abilitativo alla sosta alla non titolarità del medesimo, ai fini della comminatoria della relativa sanzione;
- 4) di demandare alla successiva ordinanza dirigenziale l'attuazione di quanto approvato al punto 2);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alla Viabilità, Trasporti,  
Infrastrutture e Politiche per l'Area Metropolitana  
Claudio Lubatti

L'Assessore alle Partecipate, Politiche per la Sicurezza  
Polizia Municipale e Protezione Civile  
Giuliana Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio  
Esercizio  
Luisella Nigra

Il Dirigente di Servizio  
Servizi Territoriali  
Giovanni Acerbo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi  
Il Dirigente Delegato  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 21 firmato in originale:

IL SINDACO  
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Carla Piccolini

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 13 maggio 2014.